

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata ACT ITALIA APS, operante senza fini di lucro.

La sede dell'Associazione è in Parma e la durata è illimitata.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge nazionale e regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Scopo sociale

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È apartitica, apolitica ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie. È infatti costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti dell'Associazione.

Le attività che si propone di svolgere in modo prevalente in favore dei propri associati, oltre che di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Emilia Romagna e Lombardia, ma con l'impegno e l'interesse a coinvolgere l'intero territorio nazionale.

L'Associazione si propone di favorire lo sviluppo in Italia della Scienza Funzionale e Contestuale del Comportamento e dalla Cognizione e delle sue applicazioni pratiche al fine di alleviare la sofferenza e favorire il benessere umani. A tal fine l'Associazione nella definizione dei propri scopi, attività e sviluppo di contenuti si ispira prevalentemente all'Associazione internazionale Association for Contextual Behavioral Science – ACBS.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- servire come riferimento scientifico e professionale in Italia per coloro che si identificano come scienziati, ricercatori, studenti e professionisti in discipline che abbraccino i principi e le metodologie delle Scienze Contestuali del Comportamento;
- promuovere la ricerca e la formazione in Italia dedicate allo sviluppo di una scienza coerente e progressiva dell'agire umano più adeguata alle attuali sfide della condizione umana;
- individuare e promuovere lo sviluppo di principi di base utili, teorie applicative funzionali legate a questi principi, di tecnologie applicate efficaci basate su questi principi e di mezzi efficaci per la

formazione e la diffusione legate a questi sviluppi, guidati dalle migliori evidenze scientifiche disponibili, nell'ottica di massimizzare la prevenzione e produrre strategie di intervento efficaci;

- promuovere e sviluppare una visione della scienza che valorizzi una interazione dinamica e continua tra i suoi elementi di base e quelli applicati e tra una applicazione pratica e conoscenza sperimentale;
- promuovere in Italia lo sviluppo di una comunità di studiosi, ricercatori, formatori e operatori che lavorino in modo collegiale, aperto, autocritico, non discriminatorio e mutuamente supportivo in modo tale che sia efficace nel produrre risultati di valore e che esplori le ulteriori potenzialità di questo lavoro;
- favorire metodi aperti e dai costi che massimizzino il rapporto costo/efficacia del trattamento per entrare in contatto con questo lavoro e mantenere costantemente l'attenzione sul bene altrui;
- informare in Italia gli organismi politici, legislativi e decisionali rispetto ai campi di pertinenza delle Scienze Contestuali del Comportamento;
- organizzare e promuovere forum, conferenze, seminari, newsletter, giornali, siti web, mailing list ed altre attività di questo tipo per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione, inoltre, si propone la promozione e lo sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione, dell'istruzione e dell'educazione nei campi di cui al presente articolo, nei seguenti modi:

Attività di ricerca:

- una stretta collaborazione con Istituti di Ricerca anche universitari che abbiano fini analoghi, in Italia e all'estero;
- lo svolgimento di ricerche cliniche e sperimentali sui problemi in oggetto, anche in collaborazione con Università, Enti di Ricerca pubblici e/o privati e altre Istituzioni in genere, nazionali ed internazionali;
- l'erogazione di borse di studio a giovani laureati per particolari studi scientifici, a carattere nazionale o internazionale, in materia di analisi sperimentale e applicata del comportamento umano;
- attività di divulgazione, sensibilizzazione;
- lo svolgimento di attività pubblicistica ed editoriale per la divulgazione delle attuali conoscenze scientifiche in forma tradizionale ed elettronica;
- l'organizzazione di manifestazioni eventi ed occasioni d'incontro, discussione, formazione e confronto su temi e problematiche d'interesse pubblico;
- la promozione e l'organizzazione di iniziative conviviali e commerciali, senza scopo di lucro, ma a sostegno e accompagnamento delle manifestazioni culturali;
- l'organizzazione e la promozione di spettacoli musicali e teatrali e di attività ricreative e d'intrattenimento.

Attività di formazione e aggiornamento professionale:

- la formazione di psicologi, psicoterapeuti, medici, pedagogisti, assistenti sociali e di tutte le altre figure professionali attinenti allo studio e alle applicazioni comportamentali;
- l'organizzazione di congressi, seminari, workshop e convegni mirati all'approfondimento delle tematiche in oggetto;
- la creazione di una rete nazionale di centri o liberi professionisti, patrocinati dall'Associazione, specializzati nello studio e nelle applicazioni comportamentali secondo le più recenti linee guida internazionali;
- la fornitura ai propri associati di informazioni e materiale, di respiro internazionale, per un costante aggiornamento scientifico attraverso l'istituzione di un'apposita rivista on-line.

Attività di consulenza:

- l'offerta di attività di consulenza e/o supervisione a singole persone o ad enti pubblici e privati per quanto riguarda le più recenti e avanzate possibilità di applicazioni comportamentali.

Nel raggiungimento di tali scopi l'Associazione si propone di coinvolgere, mediante appositi accordi o convenzioni, persone, società, associazioni, enti ed istituzioni, sia pubblici che privati, e potrà utilizzare, nell'attività promozionale e di diffusione, libri, opuscoli, depliant, manifesti, audiovisivi, diapositive, fotografie, cassette, cd, dvd, inserzioni pubblicitarie su giornali, radio e tv, Internet e qualsiasi altro mezzo atto allo scopo.

L'Associazione intende perciò:

- avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
- promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali e formative, atte a soddisfare le esigenze degli associati;
- sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarietà e di partecipazione democratica alla vita sociale, nonché ai valori di progresso e libertà riconosciuti quale tessuto ideale e fondamentale dell'associazionismo;
- istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti sia temporanei, per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative;
- svolgere qualsiasi attività comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell'Associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; stipula di contratti, di natura privatistica o pubblicitaria, intesi ad assicurare l'attività dei propri associati e aderenti; atti e operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative; atti di cogestione di particolari servizi ed iniziative; atti e operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e in genere, della solidarietà morale dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative.

Art. 4 - Attività sociali

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione, in particolare, potrà svolgere: seminari, congressi, conferenze, iniziative formative e di aggiornamento professionale, mostre, esposizioni, pubblicare materiale didattico e realizzare materiali audiovisivi.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese compra-vendite e permuta di beni mobili e immobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

L'associazione può tenere riunioni periodiche per operazioni gestionali e presentazioni riguardanti lo sviluppo delle Scienze Contestuali del Comportamento, le applicazioni e la promozione del benessere umano.

L'Associazione può svolgere attività volte a conseguire i suoi scopi, tra cui:

- creazione o acquisizione di newsletter, riviste e altre pubblicazioni;
- creazione e mantenimento di siti web, mailing list e di altri mezzi di comunicazione;
- specificare o promuovere criteri per l'educazione e la formazione atti a promuovere

L'educazione del pubblico.

Il Consiglio Direttivo può prevedere la formazione e la dissoluzione di gruppi studenteschi affiliati, Gruppi di Interesse Speciale (GIS) e altre unità all'interno dell'Associazione.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 5 - Adesione ad enti di promozione ed organismi nazionali ed internazionali

L'Associazione accetta tutte le disposizioni statutarie di quelle associazioni, circoli o enti, sia nazionali sia internazionali, alle quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari.

Art. 6 - Prestazioni degli associati

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

L'Associazione potrà partecipare come socio ad altri Enti e Associazioni aventi scopi analoghi, nonché aderire a manifestazioni e organizzazioni aventi ad oggetto scopi sociali e umanitari.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO SECONDO: GLI ASSOCIATI

Art. 8 - Soci

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Possono essere previste eventualmente tre categorie di soci:

- Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- Benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali potranno non essere tenuti al pagamento della quota associativa.

Potranno essere deliberate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, altre eventuali categorie di soci, rimandando poi ad eventuali regolamenti interni la disciplina delle stesse.

In ogni caso tutti i Soci, a prescindere dall'eventuale categoria di cui sopra, avranno gli stessi diritti e doveri, assicurando e garantendo in tal modo i principi di pari opportunità e uguaglianza tra tutti i Soci (e/o Associati).

I Soci Fondatori invece sono coloro che hanno costituito l'Associazione.

La quota associativa, sia per quanto riguarda la durata, comunque non inferiore a 12 mesi, che per l'importo, viene stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, e corrisposta annualmente all'Associazione.

Art. 9 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta, reperibile nell'area dedicata del sito internet dell'Associazione, da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, oltre che l'interesse allo sviluppo della Scienza Contestualistico Funzionale e delle sue implicazioni pratiche.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, allegando copia dello Statuto sociale e Atto deliberativo dell'organo interno che conferisce al firmatario della domanda i poteri per richiedere l'adesione all'Associazione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa con ritardo superiore a 9 mesi;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

Art. 10 - Diritti dei Soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali, prendere visione ed esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, che valuterà insieme al Consiglio Direttivo la modalità più consona per l'accesso ai predetti libri nel minor tempo possibile;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Art. 11 - Doveri dei Soci

I soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari;
- impegnarsi a prestare il proprio contributo per lo sviluppo dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini connessi agli scopi espressi da questo statuto.

Il socio è tenuto alla riservatezza sugli atti e i documenti di cui venga a conoscenza nell'attività sociale.

TITOLO TERZO: ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 12 - Entrate

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- quote degli associati che possano essere richieste: all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
- contributi dei privati e contributi dei soci;
- introiti derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- contributi di organismi internazionali;
- erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati;
- altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale relativa;
- rendite di beni mobili o immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da lasciti e donazioni diverse;
- dall'eventuale fondo di riserva.

Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO QUARTO: ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 14 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'Assemblea può, con delibera motivata e approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Art. 15 - Bilancio

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto di cassa e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi oppure entro 6 mesi, qualora lo richiedano particolari esigenze.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio, compreso il bilancio sociale se dovuto, sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 16 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO QUINTO: AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, che la esercita ai sensi di legge, di fronte a terzi e in giudizi.

Art. 18 - Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Presidente Eletto;
- Past-President;
- Tesoriere;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione legale dei conti (eventuale).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le persone che rivestono una delle qualifiche di cui al presente articolo devono in ogni caso essere associati ed in regola con il versamento della quota associativa, salvo per quanto riguarda l'Organo di Controllo e l'Organo di revisione legale dei conti, che possono essere anche non soci.

Art. 19 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato, oppure dal Presidente Eletto, ed in assenza di tali figure da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione a distanza o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o venga ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione, compiti e funzioni

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed ha il compito principale di realizzare gli scopi sociali. È formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci, di cui un membro possibilmente facente parte di studenti di corsi di studio attinenti le materie specifiche trattate dall'Associazione. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi ad eccezione del Presidente e del Presidente Eletto.

La carica di Presidente, eletto sempre dall'Assemblea dei Soci, infatti prevede di fatto una durata complessiva di 6 anni così suddivisi: 2 anni da Presidente eletto, 2 anni da Presidente e 2 anni da Past President. Per lo stesso motivo, alle elezioni sarà necessario eleggere solo il Presidente eletto che automaticamente diventerà ogni due anni Presidente e infine Past President, fatta eccezione per i casi in cui per qualche motivo non sia più presente nel Consiglio direttivo in corso un Presidente eletto: in questo caso le elezioni dovranno prevedere anche la carica di Presidente.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un eventuale Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, se non già eletti dall'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisponde bilancio o rendiconto consuntivo;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati, salvo per quanto demandato all'Assemblea dei soci;
- delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni, salvo quanto demandato all'Assemblea dei soci;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Presidente Eletto o eventualmente dal Vice-Presidente, se nominato, ed in assenza di tali figure dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Presidente Eletto o il Vice-Presidente, se nominato, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 21 - Il Presidente

Il Presidente entra in carica al termine del suo precedente mandato biennale da Presidente Eletto ed in ogni caso deve avere almeno 2 anni di anzianità consecutivi; in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, non sussista la figura del Presidente Eletto, il Presidente sarà eletto direttamente dall'Assemblea dei soci, previa la verifica di almeno 2 anni di anzianità consecutivi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

In caso di dimissioni o impossibilità prolungata del Presidente, il Presidente Eletto subentra nella carica di Presidente fino alla naturale scadenza del mandato di quest'ultimo. Entro trenta giorni convoca l'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Presidente Eletto che resterà in carica fino alla scadenza naturale degli organi associativi.

Art. 22 - Il Presidente Eletto

Il Presidente Eletto:

- subentra nella carica di Presidente a conclusione del mandato biennale di quest'ultimo, dopo averlo affiancato nel corso del suo mandato al fine della promozione di un'adeguata conoscenza degli scopi, delle procedure e dell'attività dell'Associazione;
- sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni;
- come gli altri membri del consiglio direttivo, può ricevere deleghe per l'adempimento di specifiche funzioni;
- in caso di dimissioni o impossibilità prolungata del Presidente Eletto, il Presidente, entro trenta giorni convoca l'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Presidente Eletto che resterà in carica fino alla scadenza naturale degli organi associativi.

Art. 23 - Il Past President

Il Past President:

- assume la carica a conclusione del proprio mandato biennale di Presidente;
- partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo a garanzia della continuità degli scopi statutari sociali;
- in caso di dimissioni o impossibilità prolungata del Past President, il Presidente verifica in primis la disponibilità dei precedenti Past President a subentrare alla carica vacante. In caso di mancata disponibilità, il Past President viene sostituito dal consigliere con il maggior numero di anni di iscrizione all'Associazione, che si rende disponibile. Il consigliere subentrante alla carica di Past President viene sostituito dal primo dei non eletti all'ultima elezione valida. In caso di sua assenza il Presidente, entro trenta giorni convoca l'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consigliere che resterà in carica fino alla scadenza naturale degli organi associativi.

In merito alle figure del Presidente, del Presidente Eletto e del Past President di cui ai precedenti articoli, si precisa che le stesse sono in ogni caso nominate dall'Assemblea dei Soci, garantendo il principio di democraticità insito in Essa.

Art. 24 - Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- collabora con i consulenti amministrativi per l'adempimento di tutte le pratiche amministrative, contabili e fiscali e per la redazione dei bilanci;
- pianifica e verifica la fattibilità economica degli eventi e delle iniziative in genere promosse dal Consiglio Direttivo;
- opera su delega del Presidente sui conti correnti bancari dell'Associazione per le operazioni di natura ordinaria, quali, a titolo esemplificativo, il pagamento delle fatture passive e/o dei tributi;
- riferisce trimestralmente al Presidente e al consiglio Direttivo dell'andamento economico-finanziario dell'Associazione o a fronte di loro richiesta.

Art. 25 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere in alternativa nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile o società di revisione iscritti al relativo registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.



TITOLO SESTO: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 27 - Controversie tra gli associati

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa, previo un tentativo di mediazione proposto dal Consiglio Direttivo, ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

Art. 28 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 29 - Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da richiedere obbligatoriamente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 30 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. 117/2017 e ad altre norme di legge vigenti in materia.